

**autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa siti negli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare ad attività didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme "Giuseppe Cipriani".**

## **Determinazione n. 13994 del 16/12/2024**

**autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa siti negli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare ad attività didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme "Giuseppe Cipriani".**

N. 13994 DI DATA 16 DICEMBRE 2024  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
SERV. ISTRUZIONE  
OGGETTO:

autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa siti negli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare ad attività didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme "Giuseppe Cipriani".

RIFERIMENTO : 2024-S167-00125

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 14

L'art. 38, comma 6 ter, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dispone che gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili al fine del loro utilizzo nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative, fra l'altro, ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo.

In caso di cessione in uso, la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento.

Il Comune di Levico Terme è proprietario degli edifici in pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, siti in Via Slucca de Matteoni, ex sedi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Levico Terme, e degli immobili che erano adibiti a mensa scolastica e a palestra.

Il Comune di Levico Terme, con atto di concessione di data 22 ottobre 2021, ha concesso in uso a titolo gratuito alla Provincia la mensa e alcuni locali degli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico destinati a funzioni didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme "Giuseppe Cipriani" per un periodo decorrente dal 1 luglio 2021 e durata fino al termine dell'anno formativo 2023/2024 (30 giugno 2024).

Il competente Servizio istruzione, in relazione alla scadenza del contratto di cui all'alinea precedente, considerata la necessità di proseguire nell'utilizzo degli spazi concessi in uso per l'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme, a seguito di confronti per le vie brevi, ha chiesto, con nota prot. n. 626704 di data 13/08/2024, al Comune di Levico Terme la disponibilità a rinnovare la concessione in questione per un periodo corrispondente ad ulteriori sei anni formativi, nell'attesa di realizzare l'ampliamento della sede principale di via Ziehl, n. 5.

Il Comune di Levico Terme, anticipando con interlocuzioni verbali la propria disponibilità a concedere ancora in uso a titolo gratuito gli spazi oggetto del presente provvedimento, ha manifestato il proprio assenso tramite scambio di corrispondenza di data 24 luglio 2024.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare la stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia degli immobili sopra citati, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni didattico-formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Levico Terme.

Il Comune di Levico Terme con deliberazione della Giunta comunale n. 218 di data 22 ottobre 2024, ha autorizzato la stipulazione dell'atto di concessione in oggetto, redatto secondo l'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di cui si richiamano i seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: concessione in uso da parte del Comune di Levico Terme (amministrazione concedente), alla Provincia autonoma di Trento (cessionario), del prefabbricato destinato a mensa scolastica, dei locali individuati al piano sottostrada dell'edificio identificato dalla p.ed.

1805 C.C. Levico e dei locali individuati al primo piano dell'edificio identificato dalla p.ed.

1806 C.C. Levico, come individuati nella planimetria allegata all'atto di concessione.

Il rapporto di concessione in uso a titolo gratuito comprende anche l'uso gratuito delle vie di ingresso e di quant'altro risulti funzionale ed accessorio all'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme (ente utilizzatore);

RIFERIMENTO : 2024-S167-00125

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 14

- Durata: la durata dell'atto di concessione in oggetto viene stabilita, dal 1 luglio 2024, ed avrà durata fino al termine dell'anno formativo 2029/2030 (30 giugno 2030), salvo disdetta da parte del concedente da darsi con posta certificata entro 3 mesi dalla scadenza;

- Obblighi del concessionario e dell'ente utilizzatore:

- il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi ai locali oggetto dell'atto di concessione;
- per tutta la durata della concessione rimangono a carico dell'ente utilizzatore le spese di manutenzione ordinaria degli spazi oggetto della presente concessione; le spese di manutenzione straordinaria del prefabbricato/mensa sono a carico del concessionario mentre le spese di manutenzione straordinaria degli altri immobili sono a carico del Comune di Levico Terme;
- le spese per le utenze gas e gestione calore, per le pulizie e gli oneri di smaltimento dei rifiuti relative al prefabbricato/mensa sono assunte in carico direttamente dall'ente utilizzatore;
- la spesa inerente le utenze intestate al Comune di Levico Terme ed altre eventuali spese derivanti dall'utilizzo dei locali in concessione individuati al piano sottostrada dell'edificio identificato dalla p.ed. 1805 C.C. Levico, e al piano primo dell'edificio identificato dalla p.ed. 1806 C.C. Levico, saranno rimborsate

annualmente dall'Ente utilizzatore al Comune di Levico Terme su presentazione di rendiconto predisposto sulla base dei consumi effettivi da inviarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo;

- l'ente utilizzatore assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose in conseguenza dell'utilizzo dei locali oggetto di concessione nonché degli arredi e delle attrezzature ivi contenuti,

esonero e sollevando fin d'ora il concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. Il concedente si obbliga ad acquisire adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro l'incendio;

- la "Provincia autonoma di Trento" e il "Comune di Levico Terme" hanno convenuto che la concessione in uso di cui all'oggetto del presente provvedimento dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme, in qualità di Ente utilizzatore, per accettazione degli obblighi conseguenti all'atto stesso.

Appare infine opportuno ratificare l'autorizzazione alla stipula dell'atto di concessione di cui all'alinea precedente, dal 1 luglio 2024 (data dalla quale decorrono gli effetti dell'atto) alla data della presente determinazione, tenuto conto che, ferma restando la disponibilità di massima espressa dall'amministrazione comunale, non è stato possibile definirla prima della scadenza, a causa dell'esigenza di interlocuzione con il comune, necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

Nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali in capo al dirigente di servizio e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso RIFERIMENTO : 2024-S167-00125

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 14

LA DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", e in particolare l'articolo 38, comma 6 ter il quale dispone, tra l'altro, che: "gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali";

- visto il regolamento di attuazione della legge che disciplina l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40 Leg.;

- visto il D.P.G.P. n. 6-78/leg. di data 26 marzo 1998 concernente il Regolamento recante "Funzioni della Giunta Provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" con il quale, in applicazione alla L.P. 3 marzo 1997, n. 7 sono stabiliti gli ambiti di competenza rispettivamente della Giunta Provinciale e dei dirigenti;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 recante "Direttive relative alla stipulazione dei contratti e alla presidenza delle gare per la scelta del contraente da parte

dell'Amministrazione provinciale" e, in particolare, le disposizioni in merito alla sottoscrizione dei contratti;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6923 di data 8 ottobre 1999 che, modificando la deliberazione n. 7400 di data 1 giugno 1992, ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra i Servizi in materia contrattuale, attribuendo ai servizi di merito le attività

istruttorie, preparatorie e preliminari finalizzate alla stipulazione degli atti contrattuali;

- visto l'atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 292 di data 08 marzo 2024 il quale ha disposto, tra l'altro, che il Servizio istruzione si occupa della programmazione relativa agli interventi di edilizia scolastica, del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ivi compresa, per quanto di competenza, della prima infanzia e dell'infanzia, in raccordo con le altre strutture provinciali interessate;

- visto la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

- visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e l'allegato 4/2;

- visto il D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo, e in particolare l'articolo 16 della

Tabella di cui all'Allegato B) in base al quale la concessione in uso a titolo gratuito di cui all'oggetto del presente provvedimento è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali;

- dato atto che l'atto di concessione di cui al all'oggetto del presente provvedimento sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia

RIFERIMENTO : 2024-S167-00125

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 14

delle Entrate - Direzione provinciale nel parere prot. 906-13516/2005 di data 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 2, comma 1, della parte seconda della medesima tariffa;

- dato atto che in applicazione dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con D.L. 76/2020, con il presente provvedimento non è necessario acquisire il CUP;

d e t e r m i n a 1. di autorizzare la stipula e la sottoscrizione, per quanto esposto in premessa, di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa siti negli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare ad attività didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero "Giuseppe Cipriani" di Levico Terme;

2. di dare atto che la concessione in uso a titolo gratuito di cui al punto 1., avverrà nei termini e nelle modalità stabiliti nello schema di convenzione allegato, comprensivo della planimetria di cui all'allegato B), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e già approvato dal Comune di Levico Terme con deliberazione della Giunta comunale n. 218 di data 22 ottobre 2024;

3. di provvedere direttamente, o nel caso di assenza o impedimento, tramite il proprio sostituto, alla sottoscrizione dell'atto di concessione di beni immobili di cui al punto 1 del presente dispositivo;

4. di dare atto che la concessione in uso a titolo gratuito di cui al punto 1. dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme, in qualità di Ente utilizzatore, per accettazione degli obblighi conseguenti all'atto stesso;

5. di accordare sanatoria al rapporto di concessione in oggetto, a decorrere dal giorno 1 luglio 2024 fino alla data della presente determinazione, tenuto conto che le difficoltà incontrate nel perfezionamento dell'istruttoria non hanno consentito di procedere celermente alla definizione della pratica;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale Amministrativo (TRGA) entro 60 giorni.

RIFERIMENTO : 2024-S167-00125

Pag 5 di 6 BP

Num. prog. 5 di 14

001 Schema concessione 002 Planimetria Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LA DIRIGENTE

Sandra Cainelli RIFERIMENTO : 2024-S167-00125

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 14

Allegato parte integrante SCHEMA CONCESSIONE

ATTO DI CONCESSIONE

in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa siti negli immobili identificati dalle p.ed.

1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare ad attività didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme, ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa SANDRA CAINELLI, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6 -78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998 e s.m., quale Concessionario;

(2) COMUNE DI LEVICO TERME, con sede in Levico Terme, Via Marconi n. 6, codice fiscale n. 00253930226, rappresentato da:

- ing. STEFANO PORTESI, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Levico Terme, a norma dell'art. 46 dello Statuto Comunale, quale Concedente;

e, per presa d'atto e accettazione degli obblighi derivanti dal presente contratto,

(3) ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI LEVICO TERME, con sede in Levico Terme (TN) Via Giorgio Ziehl, n. 5, codice fiscale n. 90018790221 rappresentato da:

- dott.ssa LUCIA RUSSO nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, in qualità di Dirigente Scolastico, quale Ente utilizzatore;

- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n..... dd. .... e alla deliberazione della Giunta del Comune di Levico Terme n. 218 di data 22 ottobre 2024, che hanno autorizzato la stipula della presente concessione;

Num. prog. 7 di 14

premesso che:

a) l'art. 38, comma 6 ter, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dispone che gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento;

b) il Comune di Levico Terme è proprietario degli immobili identificati dalle p.ed.1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, siti in Via Slucca de Matteoni, ex sedi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e del prefabbricato destinato a mensa scolastica;

c) il Comune di Levico Terme, con atto di concessione di data 22 ottobre 2021, ha concesso in uso a titolo gratuito alla Provincia alcuni locali e la mensa degli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico destinati a funzioni didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme (TN) per un periodo decorrente dal 1 luglio 2021 e durata fino al termine dell'anno formativo 2023/2024 (30 giugno 2024);

d) il Servizio istruzione, in relazione alla scadenza del contratto di cui alla lettera c), considerata la necessità di proseguire nell'utilizzo degli spazi concessi in uso per l'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme (TN), a seguito di confronti per le vie brevi, ha chiesto con nota prot. PAT n. 626704 di data 13/08/2024 al Comune di Levico Terme la disponibilità a rinnovare la concessione in questione per un periodo corrispondente ad ulteriori sei anni formativi,

nell'attesa di realizzare l'ampliamento della sede principale di via Ziehl, n. 5;

e) il Comune di Levico Terme, anticipando tramite interlocuzioni verbali la propria disponibilità a concedere ancora in uso a titolo gratuito gli spazi di cui al punto c), ha manifestato il proprio assenso con scambio di corrispondenza di data 24 luglio 2024;

f) i rapporti nascenti sono disciplinati mediante concessione ai sensi dell'articolo 38, comma 6 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

g) il Concedente ed i Concessionario convengono che il presente atto venga sottoscritto anche dall'Ente utilizzatore per accettazione degli obblighi conseguenti all'atto stesso;

tutto quanto considerato e dichiarato le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula il seguente ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - Oggetto Il COMUNE DI LEVICO TERME, di seguito denominato anche "Concedente" concede in

uso gratuito, a norma dell'art. 38 comma 6 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla

PROVINCIA

AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Concessionario", che accetta, il prefabbricato Num. prog. 8 di 14

destinato a mensa scolastica, i locali individuati al piano sottostrada dell'edificio identificato dalla p.ed. 1805 C.C. Levico e i locali individuati al primo piano dell'edificio identificato dalla p.ed. 1806 C.C. Levico, così come evidenziati nella planimetria allegata sub lettera A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, alla quale le parti fanno, per ogni e qualsiasi effetto, espresso riferimento.

Il rapporto di concessione in uso a titolo gratuito disciplinato dalla presente concessione comprende anche l'uso gratuito delle vie di ingresso e di quant'altro risulti funzionale ed accessorio all'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme, di seguito denominato anche "Ente utilizzatore".

Il Concessionario dichiara che gli spazi summenzionati sono idonei alla funzione per la quale sono assunti in concessione.

I locali non possono essere distolti dalla destinazione sopra indicata se non previa autorizzazione del Concedente.

ART. 2 - Decorrenza e durata Il presente atto di concessione decorre, di comune accordo, dal 1° luglio 2024, ed avrà durata fino al termine dell'anno formativo 2029/2030 (30 giugno 2030), salvo disdetta da parte del Concedente da darsi con posta certificata entro 3 (tre) mesi dalla scadenza.

Al termine della concessione, il locale oggetto del presente atto dovrà essere riconsegnato al Comune di Levico Terme, libero da persone o cose, nel medesimo stato in cui lo stesso è stato consegnato, salvo il rilascio di nuova concessione a discrezione del Concedente su richiesta del Concessionario.

ART. 3 - Obblighi del Concessionario e dell'Ente utilizzatore Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi ai locali descritti all'art. 1 (uno) del presente atto di concessione.

Per tutta la durata della concessione rimangono a carico dell'Ente utilizzatore le spese di manutenzione ordinaria degli spazi oggetto della presente concessione; le spese di manutenzione straordinaria del prefabbricato/mensa sono a carico del Concessionario mentre le spese di manutenzione straordinaria degli altri immobili sono a carico del Comune di Levico Terme.

Le spese per le utenze gas e gestione calore, per le pulizie e gli oneri di smaltimento dei rifiuti relative al prefabbricato/mensa sono assunte in carico direttamente dall'Ente utilizzatore.

La spesa inerente le utenze intestate al Comune di Levico Terme ed altre eventuali spese derivanti dall'utilizzo dei locali in concessione individuati al piano sottostrada dell'edificio identificato dalla p.ed. 1805 C.C. Levico, e al piano primo dell'edificio identificato dalla p.ed. 1806 C.C. Levico, saranno rimborsate annualmente dall'Ente utilizzatore al Comune di Levico Terme su presentazione di rendiconto predisposto sulla base dei consumi effettivi da inviarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

L'Ente utilizzatore assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose in conseguenza dell'utilizzo dei locali oggetto di concessione nonché degli arredi e delle attrezzature ivi contenuti, esonerando e sollevando fin d'ora il Concedente da ogni reclamo o molestia, anche Num. prog. 9 di 14

giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. Il Concedente si obbliga ad acquisire adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro l'incendio.

ART. 4 - Revoca e risoluzione unilaterale La concessione è revocabile dal Concedente in qualsiasi momento per esigenze di pubblica utilità, a suo insindacabile giudizio e senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

Resta peraltro inteso che l'inosservanza da parte del Concessionario e dell'Ente utilizzatore anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, darà luogo, da parte del Concedente, alla dichiarazione di decadenza della concessione, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario e all'Ente utilizzatore con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso a danno e spese del Concessionario decaduto. Resta altresì inteso che il Concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo dei beni oggetto di concessione.

ART. 5 - Migliorie e addizioni La concessione è accordata per usi connessi alle finalità istituzionali del

Concessionario. Eventuali lavori necessari per l'adeguamento e l'allestimento degli spazi in uso all'Ente utilizzatore dovranno essere autorizzati dal Comune di Levico Terme. I lavori accordati dal Concedente saranno realizzati a cura e spese del Concessionario e comportano, qualora richiesto, l'obbligo, alla scadenza della concessione, della rimessa in pristino dei locali, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto a titolo di indennizzo. Resta sin d'ora convenuto che quanto sarà fatto dal Concessionario diventa, alla scadenza del presente atto, proprietà del Comune di Levico Terme senza riconoscimento al Concessionario del diritto ad alcun compenso e/o indennizzo di sorta.

Se fossero apportate modifiche di qualsiasi tipo ai locali senza il permesso del Concedente, lo stesso avrà diritto di ottenere il ripristino a spese del Concessionario e il risarcimento di tutti i danni.

ART. 6 - Riconsegna del bene Alla scadenza del presente atto di concessione le parti procederanno alla riconsegna degli immobili descritti nell'art. 1 (uno) mediante stipulazione di un apposito verbale di consegna sottoscritto tra le parti.

L'immobile dovrà essere restituito al Concedente nelle stesse condizioni di manutenzione in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso in conformità del presente atto.

ART.7 - Prestazione energetica Le parti si danno reciprocamente atto che, trattandosi di contratto di concessione in uso a titolo gratuito, non vi è obbligo di consegna dell'Attestazione di prestazione energetica di cui al D.L. n.63/2013 convertito nella Legge n. 90/2013.

Num. prog. 10 di 14

ART. 8 - Facoltà di ispezione e decadenza della concessione È facoltà del Comune di Levico Terme ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo atto.

Qualora fosse accertato in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto fosse esercitata in difformità alle Leggi e ai regolamenti o a quanto contenuto nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà essere dichiarata decaduta - con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso - salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concernente per il recupero di eventuali danni accertati o accertabili.

ART. 9 - Protezione dati personali Le parti si impegnano a salvaguardare la riservatezza dei reciproci dati, trattati esclusivamente per la gestione del presente contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs.

196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10 - Richiami normativi e autorità giudiziaria Per tutto quanto non previsto dal presente atto di concessione le parti contraenti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile, ed alle altre leggi ed usi in materia. Per ogni effetto del presente atto le parti convengono che per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Trento.

ART. 11 - Spese contrattuali L'imposta di registro relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del concessionario PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto di concessione ha per oggetto prevalente la concessione in uso a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del COMUNE DI LEVICO TERME ed è pertanto da considerarsi rispettivamente:

a) esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali;

b) non soggetto a trascrizione e sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. n. 906-13516/2005

d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1 della parte seconda della medesima tariffa.

Num. prog. 11 di 14

Letto, accettato e sottoscritto.

Il Concessionario PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Istruzione La Dirigente - dott.ssa Sandra Cainelli-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Il Concedente COMUNE DI LEVICO TERME

Il Responsabile del Servizio Tecnico - ing. Stefano Portesi -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

E, per presa d'atto e accettazione degli obblighi derivanti dal presente contratto L'Ente utilizzatore ISTITUTO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ALBERGHIERO "G. CIPRIANI"

Il Dirigente Scolastico - dott.ssa Lucia Russo -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.

Num. prog. 12 di 14

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole:  
articolo 3 (Obblighi del Concessionario e dell'Ente utilizzatore), articolo 4 (Revoca e risoluzione unilaterale),  
articolo 5 (Migliorie e addizioni), articolo 8 (Facoltà di ispezione e decadenza della concessione).

Il Concessionario PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Istruzione La Dirigente - dott.ssa Sandra Cainelli-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Il Concedente COMUNE DI LEVICO TERME

Il Responsabile del Servizio Tecnico - ing. Stefano Portesi -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

E, per presa d'atto e accettazione degli obblighi derivanti dal presente contratto L'Ente utilizzatore ISTITUTO  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ALBERGHIERO "G. CIPRIANI"

Il Dirigente Scolastico - dott.ssa Lucia Russo -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Num. prog. 13 di 14

Num. prog. 14 di 14